

Art. 1: RINVIO

Le presenti CPC disciplinano gli specifici termini di erogazione del **Servizio Data Shield** ad integrazione e/o in deroga delle CGC sottoscritte dal Cliente, congiuntamente alle quali formano l'Accordo tra il Cliente ed Easy Legal.

Art. 2: DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nelle CGC, salvo quanto altrove definito nelle presenti CPC, i termini e le espressioni utilizzati nelle presenti CPC con l'iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi di seguito attribuito:

Data Breach: indica l'ipotesi di violazione di sicurezza del sistema informatico del Cliente da parte di soggetti terzi non autorizzati, che conduca all'accesso al sistema e/o all'acquisizione, modifica, divulgazione non autorizzata, perdita e distruzione di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Cliente;

Data Protection: indica la materia del Diritto alla riservatezza, e segnatamente la gestione e protezione dei dati personali;

Data Shield: indica il presente Servizio;

Incident: indica il verificarsi del Data Breach;

IT: indica la materia dell'*information technology*;

IT Advisor: indica il Fornitore esperto in IT che erogherà le prestazioni in materia di IT previste dall'Accordo;

Legal Advisor: indica il Fornitore esperto in Data Protection che erogherà le prestazioni di carattere legale previste dall'Accordo;

Test VA/PT: indica la procedura tecnica di *vulnerability assessment* e di *penetration test* (test di vulnerabilità ed esposizione al rischio informatico), volto al c.d. *assessment* di sicurezza del sistema informatico del Cliente ed alla simulazione di un attacco, per mezzo di una piattaforma di *cyber security*, basata su intelligenza artificiale e *machine learning* di primario livello, con modalità automatizzate e non assoggettate ad intervento/sorveglianza umana durante l'erogazione, all'indirizzo o agli indirizzi ip esposti del Cliente

Art. 3: OGGETTO – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Oggetto del Servizio Data Shield è la fornitura da parte di Easy Legal, tramite i Fornitori, degli strumenti preventivi e reattivi in materia di Data Protection descritti nel Pacchetto selezionato dal Cliente all'atto dell'Adesione al Servizio.

Segnatamente, a fronte del puntuale ed integrale pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente, Easy Legal erogherà il Servizio Data Shield nella misura, con le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nel Pacchetto selezionato dal Cliente all'atto dell'attivazione del Servizio.

Si precisa che il Servizio Data Shield è destinato in via principale a mettere a disposizione del Cliente strumenti in materia di Data Protection in ottica preventiva, e che per contro la *Data Breach assistance* rappresenta un'ipotesi residuale ed eventuale; per tale ragione, la sottoscrizione del Servizio Data Shield è riservata ai soli soggetti il cui sistema informatico, al momento della sottoscrizione dell'Accordo, non sia stato oggetto di un Data Breach nel corso degli ultimi 30 (trenta) giorni.

Resta espressamente inteso che le obbligazioni assunte da Easy Legal hanno ad oggetto i soli strumenti preventivi e reattivi espressamente inclusi nel Pacchetto attivato dal Cliente, e che gli stessi saranno erogati rispettivamente dal Legal Advisor, con riferimento agli strumenti di consulenza legale, e dal IT Advisor, con riferimento agli strumenti di *auditing*, consulenza e *testing IT*.

Le Parti si danno reciprocamente atto che Easy Legal non assume alcun impegno ad erogare qualsivoglia ulteriore prestazione non espressamente ricompresa nel Pacchetto attivato dal Cliente (o che non sia oggetto delle Attività Aggiuntive eventualmente disponibili per l'acquisto su Lexy ed attivate dal Cliente) – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori attività di consulenza e/o un maggior numero di ore di assistenza rispetto a quelle oggetto del Servizio, e/o l'installazione di software o altri interventi IT – prestazioni queste che dovranno essere considerate ad ogni effetto

quali Attività Aggiuntive e che pertanto, qualora non ne siano già predeterminati i termini e condizioni di erogazione su Lexy, potranno essere richieste dal Cliente previa emissione di un autonomo preventivo. Resta espressamente inteso che Easy Legal non assumerà nei confronti del Cliente alcun ruolo, e conseguentemente nessuna obbligazione, con riferimento alle Attività Aggiuntive direttamente negoziate con i Fornitori.

Art. 4: FORNITORI – LIVELLI DI SERVIZIO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente prende atto e riconosce che per l'erogazione del Servizio Data Shield Easy Legal si vale di Fornitori selezionati per l'alto livello di professionalità, la cui prestazione è inquadrabile nel novero delle prestazioni d'opera intellettuale, disciplinate dall'art. 2229 e ss. c.c.. Easy Legal si impegna pertanto a fare quanto ragionevolmente possibile per erogare, tramite i Fornitori, il Servizio Data Shield a regola d'arte, conformemente alle regole professionali e deontologiche rispettivamente applicabili, ed agli standard tecnico-professionali di settore generalmente riconosciuti, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività svolta.

Gli estremi dell'IT Advisor e del Legal Advisor sono indicati, anche al fine di ottemperare alle previsioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, in allegato alle presenti CPC.

Art. 5: PREREQUISITI TECNICI

Il Cliente prende atto e riconosce che l'erogazione del Servizio Data Shield necessita che il proprio sistema informatico sia dotato dei seguenti requisiti tecnici minimi, che con la sottoscrizione delle presenti CPC dichiara di possedere:

- *firewall* perimetrale di tipo c.d. *next generation firewall* aggiornato;
- struttura *server* dotata di c.d. *active directory Microsoft* e sistema operativo aggiornato;
- *antivirus* installato su *server*, dotato di *active directory Microsoft* e sistema operativo aggiornato;

e prende in proposito atto e riconosce che la scelta delle soluzioni tecniche di dettaglio relative al proprio sistema informatico è di propria esclusiva competenza e responsabilità, e che pertanto né Easy Legal, né i Fornitori potranno essere ritenuti responsabili per il caso in cui l'erogazione del Servizio Data Shield dovesse essere soggetta ad interruzioni, ritardi e/o interferenze determinati dall'inidoneità del sistema informatico del Cliente e/o dal mancato adeguato aggiornamento dello stesso.

Art. 6: IMPEGNI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a collaborare con Easy Legal ed i Fornitori con diligenza e buona fede per la corretta esecuzione a regola d'arte del Servizio Data Shield da parte di Easy Legal.

In particolare, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7 delle CGC, il Cliente si impegna a mettere a disposizione dei Fornitori tutte le informazioni tecniche, dati, documenti e/o ogni ulteriore elemento che si rendesse necessario e/o anche solo utile per l'erogazione del Servizio.

Il Cliente prende atto e dichiara di accettare che l'erogazione del Test VA/PT è volto al c.d. *assessment* di sicurezza del sistema informatico del Cliente ed alla simulazione di un attacco, per mezzo di una piattaforma di *cyber security*, basata su intelligenza artificiale e *machine learning* di primario livello, con modalità automatizzate e non assoggettate ad intervento/sorveglianza umana durante l'erogazione.

Con la sottoscrizione delle presenti CPC il Cliente dichiara e riconosce che il proprio sistema informatico non è stato oggetto di un Data Breach nel corso degli ultimi 30 (trenta) giorni antecedenti la sottoscrizione.

Art. 7: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DATA SHIELD

Il Cliente prende atto e riconosce che:

- con riferimento agli strumenti preventivi:
 - (i) la consulenza legale e l'audit tecnico IT sono volti ad esaminare

lo stato dell'arte del sistema informatico del Cliente in punto Data Protection ed a fornire a quest'ultimo il relativo *know how* legale e tecnico.

La consulenza legale è volta a fornire una valutazione sul grado di *compliance* del Cliente nella gestione e protezione dei dati personali.

L'audit tecnico IT è volto alla verifica, da parte di un sistemista senior esperto in *cyber security*, in ordine al fatto che il Cliente si sia dotato delle procedure, nonché dei dispositivi e dei software aggiornati necessari per la corretta gestione informatica dei dati sensibili.

Tali strumenti preventivi potranno essere richiesti giusta compilazione del relativo *form* di prenotazione. Il Cliente verrà quindi ricontattato dai Fornitori ad uno degli indirizzi indicati all'atto della registrazione o successivamente aggiornato nella sezione riservata di Lexy, per concertare la data del relativo appuntamento, che potrà tenersi, in funzione delle disponibilità del Cliente e/o del Fornitore, in presenza oppure in audio-video conferenza.

La consulenza legale potrà essere richiesta in una o più sessioni, fino al raggiungimento del monte ore massimo di 30 minuti.

- (ii) le comunicazioni di aggiornamento sulle novità legislative verranno inviate all'indirizzo e-mail del Cliente, indicato all'atto della registrazione o successivamente aggiornato nella sezione riservata di Lexy;
- (iii) il Test VA/PT verrà eseguito sugli indirizzi ip e/o sul *web server* indicati dal Cliente all'atto della registrazione su Lexy o giusto successivo aggiornamento delle informazioni rese (come previsto dall'art. 7.1.(i) delle CGC). Il Test VA/PT verrà eseguito solamente a fronte della debita previa compilazione da parte del Cliente della scrittura privata di autorizzazione e manleva disponibile su Lexy, da considerarsi parte integrante delle presenti CPC.

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente all'IT Advisor qualsivoglia eventuale malfunzionamento del sistema informatico in occasione e/o in conseguenza dell'esecuzione del Test VA/PT, affinché l'IT Advisor possa adottare le misure tecniche utili a contenere i pregiudizi per il Cliente. Rimane fermo che, fatta eccezione per le ipotesi di dolo o colpa grave, e fermo l'onere di Easy Legal, tramite l'IT Advisor, di adoperarsi in buona fede per collaborare con il Cliente a contenere i pregiudizi per quest'ultimo, sarà onere del Cliente curare a proprie spese l'eventuale ripristino del sistema informatico. All'esito del Test VA/PT l'IT Advisor provvederà a redigere e trasmettere al Cliente (o in alternativa a caricare nella cartella "documenti" dell'area riservata di Lexy) il relativo *report*. Il *report* descriverà in dettaglio tutte le attività svolte, gli *exploit* realizzati e le vulnerabilità rilevate, ed evidenzierà le possibili modalità di implementazione del sistema informatico per fare fronte ai *bug* riscontrati, sì da ridurre le possibilità di futuri Data Breach. L'IT Advisor provvederà altresì a commentare il contenuto del *report* a beneficio del Cliente in un'apposita sessione illustrativa, che potrà tenersi, in funzione delle disponibilità del Cliente e/o dell'IT Advisor, in presenza oppure in audio-video conferenza.

Qualora in ragione delle risultanze del Test VA/PT il Cliente volesse ottenere l'implementazione degli strumenti preventivi forniti da Easy Legal (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora il Cliente volesse richiedere l'esecuzione del Test VA/PT su ulteriori indirizzi ip), dovrà farne richiesta scritta ad Easy Legal. Gli strumenti aggiuntivi richiesti saranno erogati da Easy Legal previa richiesta di emissione di un autonomo preventivo.

- con riferimento agli strumenti reattivi (*Data Breach assistance*)
- (i) gli interventi IT (analisi della tipologia di Data Breach occorso e dei relativi danni subiti dal Cliente in termini di accesso,

estrazione, alterazione o modifica dei dati personali; supporto specialistico in caso di necessità di ripristino dei sistemi informatici e di individuazione delle contromisure da adottare per contenere i rischi di nuovi Data Breach) e l'assistenza legale (rilascio di idoneo parere legale sulla necessità di procedere alla notificazione del Data Breach al Garante per la Protezione dei Dati Personali – il "**Garante**" – ed alla comunicazione del Data Breach occorso ai soggetti interessati; supporto al Cliente in fase di redazione della notificazione al Garante e delle comunicazioni ai soggetti interessati) sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle attività di analisi, indicazione delle eventuali contromisure e supporto legale espressamente indicate nelle presenti CPC.

Il Cliente che (a valle del perfezionamento dell'Accordo) abbia subito un Data Breach sarà tenuto a segnalarlo senza ritardo nell'area riservata di Lexy. L'IT Advisor prenderà in carico la gestione del Data Breach entro 48 ore dalla notizia dell'Incident, prendendo contatto con il Cliente per concertare le attività da avviarsi per fronteggiare adeguatamente l'evento occorso.

Si precisa che sono incluse nella *Data Breach assistance*, per ciascun anno di vigenza dell'Accordo, fino a 4 (quattro) ore, sia di assistenza legale che di assistenza IT, e ciò indipendentemente dal numero di Data Breach che dovessero verificarsi in corso d'anno. Le ore di *Data Breach assistance* non usufruite in corso d'anno non saranno cumulabili.

Al superamento del numero di ore ricomprese nel Pacchetto selezionato, qualora il Cliente volesse ottenere in corso d'anno l'erogazione di ulteriori ore di assistenza, dovrà farne richiesta scritta ad Easy Legal, richiedendo a quest'ultima la quotazione di tale Attività Aggiuntiva.

Art. 8: DURATA DEL SERVIZIO

L'Accordo relativo all'erogazione del Servizio Data Shield sarà efficace a partire dalla Data di Perfezionamento, ed avrà durata di 12 (dodici) mesi.

Alla scadenza, l'Accordo sarà tacitamente ed automaticamente rinnovato di anno in anno per periodi successivi di 12 (dodici) mesi ciascuno.

Ciascuna delle Parti potrà evitare il tacito rinnovo dell'Accordo, giusta comunicazione di disdetta, da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario rispetto alla data di presunto rinnovo, senza che nessuna Parte possa pretendere alcunché dall'altra ad alcun titolo o ragione in conseguenza di tale disdetta, e salvo il diritto di Easy Legal di percepire il Corrispettivo eventualmente maturato e non ancora pagato.

Art. 9: CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo dovuto dal Cliente è determinato nella misura prevista dal Pacchetto attivato dal Cliente. Le Parti si danno al riguardo specificamente atto che, qualora il Cliente, all'atto dell'attivazione del Pacchetto, abbia richiesto l'erogazione di prestazioni nella misura e/o con modalità tali da implicare una quotazione personalizzata sulla base della propria struttura aziendale, l'ammontare del Corrispettivo effettivamente dovuto dal Cliente ad Easy Legal sarà quello convenuto tra le Parti all'atto dell'adesione al Servizio.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 delle CGC, il Cliente prende atto e riconosce che il Corrispettivo per l'erogazione del Servizio Data Shield, dovrà essere corrisposto in rate annuali anticipate.

Fatta salva la prima fattura, il cui pagamento dovrà avvenire a vista onde consentire l'avvio del Servizio, in caso di rinnovo del Servizio il pagamento delle successive fatture dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura.

Art. 10: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - MANLEVA

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 6.3 delle CGC, il Cliente prende atto e riconosce espressamente:

- (i) che il Servizio Data Shield è finalizzato esclusivamente ad offrire la consulenza legale ed IT volta a dotare il Cliente delle

nozioni e del *know how* tecnico necessari per l'implementazione nel proprio sistema informatico di un corretto assetto di Data Protection, conforme allo stato dell'arte, ma che quella assunta da Easy Legal è un'obbligazione di mezzi e non di risultati e pertanto nulla di quanto contenuto nelle presenti CPC potrà essere interpretato nel senso – né potrà indurre a ritenere – che Easy Legal e/o i Fornitori, ed in particolare l'IT Advisor, garantiscano che le misure di difesa e le azioni indicate saranno tali da porre il sistema informatico del Cliente al riparo da qualsivoglia minaccia inerente alla Data Protection, né in particolare che il Servizio Data Shield permetta di evitare in radice il futuro verificarsi di nuovi Data Breach e/o ulteriori incidenti informatici;

- (ii) che, in particolare, Test VA/PT è finalizzato esclusivamente a descrivere lo stato di sicurezza del sistema informatico del Cliente alla data di redazione del *report* e non costituisce garanzia alcuna in ordine al fatto che qualora il Cliente segua i suggerimenti del Fornitore in ordine alle possibili modalità di implementazione del proprio sistema informatico, quest'ultimo sarà posto definitivamente al riparo da problematiche di Data Protection senza rischi di essere assoggettato a ulteriori Data Breach o a ulteriori e diverse problematiche di sicurezza;
- (iii) che in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione del Test VA/PT potranno verificarsi criticità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni, malfunzionamenti, c.d. *denial of service*, perdite di dati e/o altre tipologie di disservizi del proprio sistema informatico.

Ne consegue che, fatta eccezione per le ipotesi di dolo o colpa grave, né Easy Legal, né i Fornitori, né i relativi professionisti che a qualsivoglia titolo collaborino con Easy Legal ed i Fornitori, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli eventuali dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori (insieme, i “**Collaboratori**”) potranno essere tenuti a rispondere, a nessun titolo, contrattuale, extracontrattuale o di garanzia, degli eventuali danni diretti e/o indiretti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i danni da interruzione del business, perdita di fatturato, perdita di dati e/o informazioni, subiti dal Cliente o da soggetti terzi) eventualmente derivanti al Cliente dall'erogazione del Servizio Data Shield, anche con riferimento all'ipotesi in cui i danni siano ascrivibili all'attività di soggetti terzi che si siano giovati del temporaneo malfunzionamento del sistema informatico del Cliente in occasione dell'esecuzione da parte di Easy Legal, tramite il Fornitore, del Test VA/PT.

Con la sottoscrizione delle presenti CPC il Cliente si impegna altresì a manlevare e/o tenere indenni Easy Legal, i Fornitori ed i relativi Collaboratori con riferimento a qualsivoglia richiesta, pretesa o azione avanzata da soggetti terzi (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali clienti o controparti contrattuali del Cliente), a qualsivoglia titolo, contrattuale, extracontrattuale o di garanzia, degli eventuali danni diretti e/o indiretti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i danni da interruzione del business, perdita di fatturato, perdita di dati e/o informazioni, attacchi informatici da parte di soggetti terzi che sfruttino le eventuali vulnerabilità del sistema informatico del Cliente) da questi asseritamente lamentati in conseguenza e/o in occasione dell'erogazione del Servizio Data Shield, fatta eccezione per le ipotesi di dolo o colpa grave di Easy Legal e/o dei propri Fornitori.

Art. 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 8 delle CGC, senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge e dall'Accordo, e fatto altresì salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti, Easy Legal potrà in qualsiasi momento dichiarare risolto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente, qualora dovesse avvedersi che il sistema informatico del Cliente sia stato oggetto di Data Breach nei trenta giorni antecedenti l'attivazione del Servizio.

Art. 12: DISPOSIZIONI FINALI

Qualora alcune disposizioni delle presenti CPC dovessero per qualsiasi motivo essere ritenute nulle e/o comunque inefficaci, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.

FIRMA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero, qualora applicabili, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il Cliente dichiara di avere letto attentamente le CPC e di approvare incondizionatamente, mediante la sottoscrizione, il contenuto delle seguenti clausole: 1: RINVIO; 3: OGGETTO – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE; 4: FORNITORI – LIVELLI DI SERVIZIO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 5: PREREQUISITI TECNICI; 7: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DATA SHIELD; 9: CORRISPETTIVO; 10: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ – MANLEVA; 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

FIRMA

INDICAZIONE DELL'IT ADVISOR E DEL LEGAL ADVISOR AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE CPC

L'erogazione del Servizio Data Shield avverrà a cura dell'IT Advisor Gread Elettronica Srl, C.F. e P.IVA 01103620223, con sede in Rovereto (TN) Viale G. Caproni, 13 in persona del Legale Rappresentante sig. Luciano Ercolani, e del Legal Advisor VSL & Partners S.t.a.p.A., C.F. e P.IVA 02762980221, con sede in 38121 Trento (TN), via Brennero n. 139, in persona del Legale Rappresentante, dott. David Monti.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, il Cliente autorizza Easy Legal a valersi dell'IT Advisor e del Legal Advisor in relazione all'erogazione del Servizio Data Shield, e prende atto che Easy Legal, in qualità di Titolare, designerà l'IT Advisor ed il Legal Advisor quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai fini dell'erogazione del Servizio.

**SCRITTURA PRIVATA DI AUTORIZZAZIONE E MANLEVA
allegata alle CPC relative al Servizio Data Shield**

Il presente documento disciplina tutte le autorizzazioni necessarie all'erogazione del Test VA/PT, nonché i termini e le condizioni della relativa manleva.

Dichiarazioni del Cliente ed autorizzazione allo svolgimento del Test VA/PT

Il Cliente dichiara di essere stato reso edotto in ordine alle caratteristiche del Servizio Data Shield e del Test VA/PT, nonché ai rischi che quest'ultimo comporta, e di riconoscere ed accettare senza riserva:

- (i) la tipologia di attività che verranno condotte dal Fornitore in esecuzione del Test VA/PT, come descritte nelle CPC;
- (ii) che in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione del Test VA/PT potranno verificarsi criticità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni, malfunzionamenti, c.d. *denial of service*, perdite di dati, e/o altre tipologie di disservizi dei propri sistemi informatici (le "Criticità"); e presta la propria integrale ed incondizionata autorizzazione all'esecuzione delle attività oggetto del Test VA/PT.

Obblighi delle Parti al verificarsi di Criticità - Esonero da responsabilità – Manleva

Le Parti si impegnano a collaborare secondo buona fede per la gestione delle eventuali Criticità.

In particolare, il Cliente si impegna a comunicare senza ritardo al Fornitore qualunque eventuale Criticità del proprio sistema informatico che dovesse verificarsi in occasione e/o in conseguenza dell'esecuzione del Test VA/PT, affinché il Fornitore possa adottare le misure tecniche utili a contenere i pregiudizi per il Cliente.

Il Cliente dichiara di esonerare Easy Legal ed il Fornitore, nonché i relativi professionisti che a qualsivoglia titolo collaborano con Easy Legal ed il Fornitore (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli eventuali dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori) per l'esecuzione dei Servizi Autorizzati:

- (i) con riferimento a qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale, speciale o consequenziale, che il Cliente dovesse subire in conseguenza e/o in occasione dell'eventuale verificarsi di Criticità, inclusi quelli derivanti dagli eventuali accessi abusivi e/o attacchi informatici che il Cliente dovesse subire da parte di soggetti terzi sfruttando le eventuali vulnerabilità del Sistema Informatico del Cliente (gli "Attacchi Informatici");
- (ii) con riferimento a qualsivoglia richiesta, pretesa o azione avanzata da soggetti terzi (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali clienti o controparti contrattuali del Cliente), a qualsivoglia titolo o ragione, ivi incluso a titolo risarcitorio o indennitario, relativa a qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale, speciale o consequenziale asseritamente subito in conseguenza e/o in occasione dell'eventuale verificarsi di Criticità, inclusi gli eventuali Attacchi Informatici;

Il Cliente riconosce ed accetta che si assumerà ogni onere connesso all'eventuale ripristino del sistema informatico e/o alle eventuali richieste, pretese o azioni avanzate da soggetti terzi. L'esonero da responsabilità che precede nei punti (i) e (ii) non troverà applicazione dei casi in cui le Criticità siano dovute a dolo o colpa grave del Fornitore nel dare esecuzione ai Servizi Autorizzati.

FIRMA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. ovvero, qualora applicabili, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo il Cliente/Consumatore dichiara di approvare specificamente ed espressamente la clausola di cui all'articolo 3 - Obblighi delle Parti al verificarsi di Criticità - Esonero da responsabilità - Manleva.

FIRMA
